



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 9 del 11 GEN. 2024

**OGGETTO: rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Milano per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica.**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA**

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 11 GEN. 2024 allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente UOC Affari Generali e Legali  
Dott.ssa Marilena Moretti

*Marilena Moretti*

**ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA**

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- ai Conti economici dei Bilanci degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 pari a complessivi € 55.219,68 così suddivisi:

- € 13.804,92= per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2024, ai conti economici:
  - n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 12.355,20;
  - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 1.425,60;
  - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 24,12;
- € 13.804,92= per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2025, ai conti economici:
  - n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 12.355,20;
  - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 1.425,60;
  - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 24,12;
- € 13.804,92= per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026, ai conti economici:
  - n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 12.355,20;
  - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 1.425,60;
  - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 24,12;
- € 13.804,92= per il periodo 01/01/2027 – 31/12/2027, ai conti economici:
  - n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 12.355,20;
  - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 1.425,60;
  - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 24,12;

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità  
Dott.ssa Emilia Martignoni

*Emilia Martignoni*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 9 del 11 GEN. 2024

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **Viste:**

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

### **Visti:**

- il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e ss.mm.ii. "Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", in particolare gli artt. 34 e seguenti che prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti secondo gli standard individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;
- la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 "*Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sanità*" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Interministeriale n. 68 del 04/02/2015 "*Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*";
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- la Delibera della Giunta Regionale n. XI/7437 del 30/11/2022 di approvazione del Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e le Università lombarde sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca;

### **Premesso che:**

- gli artt. 34 e ss. del D. Lgs. n. 368/1999 e l'art. 3, comma 3, del D.L. n. 68/2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto;
- con deliberazione n. 65 del 07/02/1996 è stata approvata la "*Convenzione attuativa tra l'Università degli Studi di Milano e l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini*", attualmente in regime di proroga, che disciplina lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche nonché l'espletamento di attività assistenziali ad esse connesse, a beneficio dei corsi di studio dell'area medica/sanitaria;
- il nuovo Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, approvato con DGR n. XI/7437 del 30/11/2022, che all'art.17 "Convenzioni" prevede che le Università stipulino apposite convenzioni con Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa al fine di potersi avvalere delle attrezzature e dei servizi





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 9 del 11 GEN. 2024

logistici posti a disposizione dai suindicati Enti per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti dei medici in formazione;

**Dato atto** che l'allegato 1 del suindicato Protocollo d'Intesa individua, nell'ambito del Polo clinico assistenziale-Università degli Studi di Milano, l'ASST Gaetano Pini-CTO quale Ospedale di insegnamento "*sede collegata*", a supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola di specializzazione, che, in quanto tale, concorre al completamento della rete formativa e che deve essere in possesso degli standard e dei requisiti previsti dal D.I. n. 402/2017 per l'accreditamento ministeriale delle Scuole di specializzazione istituite ed attivate da ciascuna Università;

**Atteso che:**

- con deliberazione del Direttore Generale n. 159 del 15/03/2018 è stata approvata con l'Università degli Studi di Milano la convenzione per l'utilizzo delle strutture, servizi e risorse a disposizione della UOC di Radiodiagnostica dell'ASST per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica del predetto Ateneo della durata di quattro anni;
- con nota del 05/05/2022, l'ASST Gaetano Pini -CTO ha manifestato l'interesse a garantire, a mezzo atto convenzionale, la prosecuzione dei rapporti di collaborazione, per gli A.A. 2023-2024/2026-2027 per l'accoglienza dei medici in formazione iscritti alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica presso la UOC di Radiodiagnostica di questa Azienda;
- con nota del 28/07/2023 e successive comunicazioni integrative del 05 e 20/12/2023, l'Università degli Studi di Milano ha trasmesso lo schema di convenzione di che trattasi disciplinante l'utilizzo delle strutture dell'ASST poste a disposizione delle attività professionalizzanti degli iscritti alla predetta Scuola;

**Rilevato** che nel corso del 2023, il tema della sorveglianza degli specializzandi/studenti operanti presso gli enti ospedalieri, è stato oggetto di specifici accordi tra l'Università degli Studi di Milano, (datore di lavoro) e gli Enti Ospedalieri che hanno:

- classificato gli stessi in due categorie:
  - il "*Polo ospedaliero convenzionato di primo accesso*" (POC1) che garantisce allo specializzando/studente la sorveglianza fisica e sanitaria, ai fini radioprotezionistici, sino al termine della propria attività ed è individuato per ogni Scuola di Specializzazione/Corso di Laurea, indipendentemente dalla destinazione di ogni specializzando/studente;
  - l'"*Ente ospedaliero convenzionato successivo*" (EOCS) presso il quale lo specializzando/studente svolge l'attività didattico-formativa avviata presso il POC1 o altro EOCS;
- definito in capo a ciascuno dei suindicati soggetti le responsabilità, i compiti nonché gli oneri economici, di informazione e formazione connessi all'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e del D.lgs. 101/2020;

**Dato atto** che con nota del 07/11/2023, in atti, l'Università degli Studi di Milano ha comunicato:

- l'afferenza dell'ASST Gaetano Pini-CTO (EOCS) all'IRCCS Policlinico San Donato (POC1) per la Scuola di Specialità in Radiodiagnostica;
- l'avvenuta stipula dell'Accordo Unico e del successivo Addendum tra il predetto Ateneo e l'IRCCS Policlinico San Donato per la definizione di obblighi e responsabilità di cui ai D. Lg. 81/2008 e 101/2020, in capo rispettivamente all'Università degli Studi di Milano, all'Ente Ospedaliero POC1 e all'EOCS;





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 9 del 11 GEN. 2024

**Dato atto** che con deliberazione del Direttore Generale n. 682 del 14/12/2023, l'ASST Gaetano Pini-CTO ha preso atto dei su citati Accordi che, in sintesi, prevedono:

- in capo all'IRCCS Policlinico San Donato (POC1), delegato dall'Università degli Studi di Milano:
  - lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008, effettuata dal medico competente;
  - la garanzia di tutela degli specializzandi/studenti dal rischio da radiazioni ionizzanti presenti presso le strutture dell'EOCS, attraverso il medico autorizzato e l'esperto di radioprotezione, ai sensi del D. Lgs. n.101/2020;
  - l'erogazione della formazione generale in materia di protezione sanitaria di cui all'art. 112 del D.Lgs. n.101/2020;
- in capo all'ASST Gaetano Pini-CTO (EOCS):
  - lo svolgimento dell'attività di sorveglianza dosimetrica (valutazione periodica della dose individuale) per il tramite del proprio Esperto di radioprotezione;
  - l'erogazione della formazione specifica di protezione sanitaria;
  - l'emissione di relativa fattura trimestrale, tenuto conto della tariffa di € 15,00 per la sorveglianza dosimetrica degli studenti/specializzandi classificati come lavoratori non esposti e di € 30,00 per quelli classificati come lavoratori esposti di categoria A o B (artt. 5 -7 Addendum);
- in capo all'Università degli Studi di Milano (datore di lavoro):
  - la cooperazione con il POC1 e l'EOCS, attraverso lo scambio di informazioni, al fine di garantire l'attuazione di tutte le misure e degli interventi di radioprotezione e prevenzione dai rischi a tutela degli specializzandi/studenti (art. 3 Addendum);
  - la raccolta e trasmissione da parte del Direttore della Scuola di Specialità/Presidente Corso di Laurea, attraverso una scheda informativa, dei dati/informazioni ai professionisti del POC1 per la valutazione preventiva di classificazione S (art. 4 Addendum);
  - il versamento dei corrispettivi dovuti all'ASST, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, in merito agli obblighi di sorveglianza fisica (art. 7 Addendum);

**Preso atto** delle schede di classificazione dei medici in formazione emesse dall'EdR del POC incaricato dall'Università degli Studi di Milano, dalle quali emerge la mancata esposizione degli specializzandi assegnati alla UOC di Radiodiagnostica di questa Azienda Sanitaria;

**Considerato** l'interesse tra le parti di regolamentare i rapporti di collaborazione reciproca che, da un lato, consentono all'Università degli Studi di Milano di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattico formative professionalizzanti, dall'altro, per l'ASST Gaetano Pini-CTO, di potenziare le relazioni di natura clinico-assistenziale e scientifica con le Istituzioni universitarie stesse;

**Visto** lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascuna delle parti, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST Gaetano Pini - CTO:
  - messa a disposizione dell'Università degli Studi di Milano, in via esclusiva, della struttura di cui all'Allegato 1 della convenzione di che trattasi, per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica, limitatamente alle scuole della medesima tipologia (art.3);
  - accesso alla mensa, fornitura di camici e cartellino identificativo (art. 6);
  - garanzia di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da Responsabilità Civile





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 9 del 11 GEN. 2024

verso Terzi e infortuni connessi all'attività svolta nelle strutture di assegnazione, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 368/1999 (art.9);

- adozione delle misure generali e specifiche che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dell'ASST, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo (art. 10);
- per l'Università degli Studi di Milano:
  - impegno del medico in formazione specialistica presso la struttura convenzionata pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno (art.5);
  - utilizzo didattico delle strutture, attrezzature e personale della UOC di Radiodiagnostica esclusivamente da parte degli specializzandi ammessi alla Scuola in Radiodiagnostica che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo. n. 368/1999 (art. 6);

**Preso atto** del prospetto di rendicontazione, depositato in atti, che quantifica gli oneri derivanti dalla presente convenzione, sulla base del numero massimo di specializzandi (n.12/anno) che la predetta Scuola potrà assegnare, secondo il criterio della rotazione, all'ASST Gaetano Pini – CTO negli anni 2023-2024/2026-2027 (48 mesi), relativi alle seguenti voci di spesa:

- € 49.420,80= fruizione del servizio mensa con addebito della quota parte per pasto, di € 4,80/specializzando, ai sensi del regolamento aziendale vigente in materia;
- € 5.702,40= servizio di lavaggio camici pari ad € 0,44/die +IVA;
- € 96,48= rilascio cartellini identificativi, con costo unitario di €1,65 + IVA;

**Rilevato** che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 4 anni, pari a quella del corso di studio, per gli A.A. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;

**Dato atto** che è demandato al Direttore della UOC di Radiodiagnostica il monitoraggio sull'attuazione delle condizioni di cui alla convenzione di che trattasi;

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Sanitario conservato in atti;

**Considerato** l'interesse tra le parti di regolamentare i rapporti di collaborazione reciproca che, da un lato, consentono all'Università degli Studi di Milano di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattico formative professionalizzanti, dall'altro, per l'ASST Gaetano Pini-CTO, di potenziare le relazioni di natura clinico-assistenziale e scientifica con le Istituzioni universitarie stesse;

**Ritenuto** di autorizzare il rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Milano per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Viste:**

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 9 del 11 GEN. 2024

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare il rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Milano, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente all'allegato "A", per l'accoglienza a fini didattici e integrativi, presso le strutture della UOC di Radiodiagnostica, dell'ASST Gaetano Pini-CTO, di medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica;
2. di dare atto che la convenzione in parola decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 4 anni, pari a quella del corso di studio, per gli A.A. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;
3. di dare atto che il costo massimo stimato derivante dal presente provvedimento, pari a € 55.219,68 è annotato ai conti di bilancio degli esercizi 2024/2025/2026/2027, indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
4. di demandare al Direttore della UOC di Radiodiagnostica il monitoraggio sull'attuazione delle condizioni di cui alla convenzione di che trattasi;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Paola LATUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti  
Pratica trattata da Annalisa La Placa  
Atti n. 2024-1.1.3/1.1





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 9 del 11 GEN. 2024

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 12 GEN. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 7 pagine e n. 2 allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA**

Tra

- l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158 rappresentata dal Rettore Prof. Elio Franzini, nato a Milano il 19.05.1956, domiciliato per la sua carica in Milano, Via Festa del Perdono; (di seguito indicata Università)

e

- l'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO con sede in Milano, Codice Fiscale 09320530968, qui rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Paola Lattuada, domiciliata per la carica presso la sede sociale dell'ASST; (di seguito indicata ASST)

- di seguito congiuntamente "Parti" -

Visti

- o Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. - *attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE* e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- o la Legge Regionale del 30.12.2009 n° 33 - *T.U. delle leggi regionali in materia di sanità* e s.m.i.;
- o il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 - *Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*;
- o il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 *recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*;
- o il *Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia, sedi delle facoltà di Medicina e Chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 e*



s.m.i., per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. XI/7437 del 30/11/2022;

- la Delibera della Giunta Regionale n. 958 del 18/09/2023 *“Indirizzi per la progressiva assunzione di autonomia operativa e decisionale del medico in formazione specialistica ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33”* di presa d’atto del documento *“Livelli di Autonomia del Medico in Formazione Specialistica”* predisposto nel dicembre 2022 dall’Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

#### Richiamati

- gli Accordi Unici e relativi Addendum tra l’Università degli Studi di Milano e i Poli Ospedalieri Convenzionati di primo accesso (POC1), approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.06.2023, riguardanti il personale e gli studenti universitari operanti presso gli Enti Ospedalieri Convenzionati Successivi (EOCS), facenti parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione/Corso di Laurea per la definizione degli obblighi e responsabilità di cui al D.lgs. n. 81/2008 e al D.lgs. n. 101/2020;
- i predetti Accordi e relativi Addendum che costituiscono la prima applicazione per l’Università degli Studi di Milano e avranno validità sino al 31.12.2024;

#### Premesso che

- tra le Parti è in essere, in regime di proroga, una Convenzione quadro attuativa che disciplina lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca e le attività assistenziali ad esse connesse per lo svolgimento dei Corsi di Studio dell’area medico-sanitaria;
- l’art. 34 e seguenti del Decreto Lgs. n. 368/1999 e l’art. 3 comma 3° del D.l. n. 68/2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell’ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall’osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all’art. 43 del medesimo decreto;

- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici posti a disposizione da Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, dei medici in formazione;
- relativamente alla convenzione stipulata tra le parti per l'utilizzo delle strutture per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica in data 15.3.2018 per la durata di quattro anni, le Parti danno atto della prosecuzione degli effetti fino alla sottoscrizione del presente accordo;
- ASST con nota del 05.05.2022, ha manifestato l'interesse a rinnovare la convenzione in essere al fine di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;
- Viste le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:
  - Consiglio telematico della Scuola di Specializzazione in data 14.06.2022;
  - Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 20.06.2022;
  - Senato Accademico in data 12.07.2022.

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

#### Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

#### Finalità

L'ASST consente all'Università degli Studi di Milano l'utilizzo, in via esclusiva, delle strutture di cui al successivo art. 3 poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola



di Specializzazione in Radiodiagnostica, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

Le parti prendono atto che l'utilizzo esclusivo della struttura è limitato alle scuole della medesima tipologia.

### Art. 3

#### Impegni assunti dalla struttura convenzionata

L'ASST, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione esclusiva le strutture, i servizi logistici ed il personale medico, tecnico, paramedico ed ausiliario facente capo alla U.O.C. Radiodiagnostica del P.O. Pini e la U.O.C. U.O.C. Radiodiagnostica del P.O. CTO, nonché gli ambulatori e laboratori specialistici specificati negli allegati "A" e "A1", che costituiscono parte integrante del presente atto. Tali allegati, previa intesa tra le Parti, potranno essere modificati o integrati in corso di convenzione.

L'Ente assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate agli allegati "A" e "A1"; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art.14 comma 2°.

L'ASST si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso le strutture convenzionate agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

Le strutture convenzionate sono state classificate come "collegate" ai sensi del D.l. n° 402/2017.

### Art. 4

#### Impegni assunti dall'Università

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui agli allegati "A" e "A1", unicamente per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di

Specializzazione in Radiodiagnostica, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

#### Art. 5

##### Attività formativa

L'Università per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica, utilizza le strutture, le attrezzature ed il personale presenti nelle strutture convenzionate, senza alcun onere a proprio carico.

Il medico in formazione ai sensi del D.I. n° 68/4.2.2015 è tenuto allo svolgimento delle attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) in misura pari al 70% dell'attività complessivamente prevista e ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 368/1999, l'impegno richiesto nell'ambito delle strutture convenzionate è pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno.

Sotto la guida del tutore, il medico in formazione partecipa alla totalità delle attività mediche delle Unità Operative per una graduale assunzione dei compiti assistenziali, eseguendo interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria dell'Ente ed il responsabile delle strutture convenzionate.

Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale sono qualificate secondo i gradi di seguito indicati:

- attività di appoggio - quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
- attività di collaborazione - quando svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo del personale medico strutturato;
- attività di autonomia quando svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale.



Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Il programma generale di formazione viene definito dalla Scuola di Specializzazione, è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche, nonché alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Nell'ambito delle strutture convenzionate i medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

#### Art. 6

##### Frequenza dei medici in formazione e partecipazione alle attività assistenziali

Le strutture poste a disposizione saranno utilizzate dai medici che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 368/1999.

I medici in formazione, tenuti a frequentare l'Unità Operativa e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica, svolgeranno i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la direzione dell'Ente, nonché il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività e gli interventi svolti sono dettagliatamente riportati sul "libretto personale di formazione" appositamente predisposto, e al termine del periodo svolto deve essere visto dalla Direzione dell'Ente e trasmesso alla Direzione della Scuola; il responsabile delle U.O.C. convenzionate presso la quale la formazione si effettua ha il compito di comunicare alla Direzione dell'Ente le attività e gli interventi svolti dai medici in formazione.

La sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti.

Le Parti, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente concordano che in nessun caso l'attività svolta dal medico in formazione sia considerata sostitutiva di quella svolta dal personale di ruolo.

L'Ente consente ai medici in formazione di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio ove disponibile e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

Ogni anno la Direzione della Scuola comunica alla Direzione dell'Ente, il numero e i nominativi dei medici in formazione che frequenteranno la struttura convenzionata, il periodo di frequenza, i tipi di attività in cui dovranno essere impegnati e il loro livello di autonomia nella esecuzione di tale attività.

#### Art. 7

##### Nomina dei professori a contratto e dei tutori

Le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola, d'intesa con l'ASST, potrà attribuire a personale esperto, operante presso le strutture convenzionate appartenenti alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutore.

A tale riguardo l'ASST autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università. L'attività didattica svolta dal personale ospedaliero è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello stesso.

## Art. 8

### Oneri delle parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'ASST e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Ente stesso.

## Art. 9

### Copertura assicurativa a carico dell'ASST

L'ASST, individuato dal Consiglio della Scuola come sede temporanea della rotazione dello specializzando, garantisce ai medici in formazione specialistica la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni derivanti dall'esercizio delle attività e prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente, ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D.Lgs. n. 368/1999.

Il medico in formazione specialistica, al pari del personale dipendente, può richiedere l'estensione della polizza anche per la colpa grave dietro il pagamento di una quota integrativa, a carico dello specializzando secondo quanto disposto dall'art. 10 c. 3 della L. n.24/2017.

## Art. 10

### Prevenzione e Sicurezza

I medici in formazione specialistica che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono assoggettati a rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi dei D.lgs. n. 81/2008 e n. 101/2020, sono classificati come "lavoratori esterni" dell'ASST nei cui confronti l'Università, quale datore di lavoro (art. 112 del D.Lgs. 101/2020), ha obblighi di tutela, prevenzione e protezione in materia di sorveglianza sanitaria e fisica.



A tal riguardo, nel rispetto dei compiti e delle responsabilità connessi all'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e del D.Lgs. n. 101/2020, disciplinati negli specifici Accordi Unici e relativi Addendum stipulati tra l'Università degli Studi di Milano e i Poli Ospedalieri Convenzionati di primo accesso (POC1) e riguardanti il personale e gli studenti universitari operanti presso gli Enti Ospedalieri Convenzionati Successivi (EOCS), facenti parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione/Corso di Laurea,

- l'**Università** si impegna, prima dell'inizio del tirocinio e per ogni specializzando ospitato presso l'ASST, per il tramite dell'Ente Ospedaliero Convenzionato di primo accesso (POC1) all'uopo incaricato e individuato nell'IRCCS Policlinico San Donato a:

- svolgere attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008, e dall'art 112 del D.Lgs n. 101/2020 effettuata dal medico competente/medico autorizzato;
- garantire la tutela dello specializzando dal rischio da radiazioni ionizzanti, presenti presso le strutture dell'EOCS, attraverso il medico autorizzato e l'esperto di radioprotezione, ai sensi del D. Lgs. n.101/2020;

- l'**ASST** si impegna, a svolgere l'attività di sorveglianza dosimetrica (valutazione periodica della dose individuale) per il tramite del proprio Esperto di radioprotezione, e, per il solo periodo di permanenza dello studente/specializzando presso l'ASST, a garantire la sorveglianza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in continuità con il giudizio di idoneità emesso dal MC/MA del POC1 ove ricorrano i presupposti di legge.

#### Art. 11

##### Trattamento dei dati personali

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali dei medici in formazione ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto

previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte dei medici in formazione della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dai medici in formazione nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'ASST è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 10 della presente convenzione.

L'ASST si impegna a nominare i medici in formazione che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. I medici in formazione potranno

accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web:

- <http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm> - "Informative sulla privacy e gestione dei dati"
- "Informativa per enti in convenzione per attività di tirocinio" per l'ASST e "Informativa trattamento dati personali per gli utenti delle Segreterie Studenti" (quest'ultima per i medici in formazione).

L'ASST, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all'indirizzo: <https://www.asst-pini-cto.it> ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese dall'Università, "Informative").

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.



Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.

Le Parti si impegnano, altresì, a gestire eventuali *data breach* secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo/Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

## Art. 12

### Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione, confluiti nei rispettivi Piani Integrati di Attività e Organizzazione (PIAO) e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle Parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

## Art. 13

### Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione e avrà una durata pari al corso di studio di 4 anni (quattro), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso la conclusione dell'anno accademico.

La convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti.

L'Ente si impegna a comunicare all'Università, a mezzo PEC almeno 4 mesi prima della scadenza della convenzione, la disponibilità al rinnovo.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività professionalizzanti degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica le parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono prorogati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo.

#### Art. 14

##### Recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della Scuola.

#### Art. 15

##### Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 16

##### Imposte

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'ASST, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014): l'ASST effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 23935 del 05/02/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.



La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Milano, li .....

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI  
STUDI DI MILANO  
IL RETTORE  
Dott. Elio Franzini

PER L'ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
GAETANO PINI/CTO  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Paola Lattuada

Allegati:

Allegato "A" e "A1": descrizione struttura

**ALLEGATO "A"**

**STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
IN RADIODIAGNOSTICA**

(Parametri individuati dal Decreto Interministeriale n° 402 del 13.6.2017  
recante gli standard, requisiti e gli indicatori di attività formativa e  
assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria)

INDICARE LA DENOMINAZIONE  
DELL'U.O./S.C. POSTA A DISPOSIZIONE  
DELLA SCUOLA

U.O.C. Radiodiagnostica del P.O. Pini

CODICE NSIS<sup>1</sup> U.O.

DIRETTORE U.O.

STRUTTURA SANITARIA  
(ASST/ATS/FONDAZIONE/IRCCS/ECC.;  
in caso di articolazione in più sedi  
specificare il Presidio)

Dott. Mauro Battista Gallazzi

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-  
Cto

U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO	SI	X NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ..... - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN .....	
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO	SI ATENEO.....	X NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ..... Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare  SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ..... Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare	

<sup>1</sup> NSIS= Nuovo Sistema Informativo Sanità. Tale codice, oltre che reperibile presso la Direzione dell'Ospedale, per i reparti dotati di Degenza è presente nella Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO).

STANDARD STRUTTURALI			
<b>A) FONDAMENTALI</b>  devono essere tutti presenti nella struttura di sede e nella struttura collegata	Radiologia Tradizionale	SI X	NO
	Mammografia	SI	NO X
	Radiologia Interventistica	SI X	NO
	Ecografia e Eco-color Doppler	SI X	NO
	Tomografia Computerizzata	SI X	NO
	Risonanza Magnetica	SI X	NO
	Sistema RIS-PACS	SI X	NO

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO	Se non presente nella U.O. indicare se presente nell'Ospedale che ospita l'U.O.
<b>B) ANNESSI*</b>  *almeno uno degli standard annessi deve essere necessariamente presente nella struttura di sede o nell'Azienda ospitante ed uno nella struttura collegata o nell'Azienda ospitante.	Angiografia	NO	
	Densitometria ossea	SI	
	Neuroradiologia	NO	
	Radiologia pediatrica	NO	
	TC-PET	NO	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO
<b>C) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELLA AZIENDA OSPEDALIERA CHE OSPITA LA STRUTTURA DI SEDE E LA STRUTTURA COLLEGATA</b>	Fisica Sanitaria *	Consulente esterno
	DEA di 1° livello o 2° livello	SI
	Medicina Nucleare *	NO
	Medicina di Laboratorio	SI

\* deve essere presente almeno in una sede della rete formativa

STANDARD ORGANIZZATIVI		Indicare numero
PERSONALE MEDICO	Medici Chirurghi	15
PERSONALE SANITARIO	Personale Tecnico	22
	Personale Infermieristico	2



STANDARD ASSISTENZIALI	Tipologia	Indicare numero (volume complessivo annuo U.O.)	Parametri individuati dal D.L. 402/2017 per la struttura di sede	Parametri individuati dal D.L. 402/2017 per la struttura collegata
ESAMI DIAGNOSTICI E PROCEDURE INTERVENTISTICHE ANNUE	Radiologia tradizionale	10.500	6.500	4.500
	TC in parte e in combinazione con PET	5.900	3.500	1.500
	Ecografia ed Eco-color Doppler	6.535	3.000	1.500
	Radiologia Vascolare ed interventistica	-	700	350
	RM	4.900	2.000	700
	Mammografia	-	1.500	350
	Neuroradiologia	-	1.000	350
	Radiologia Odonto+Maxillo	-	350	150
	Esami Radiologici di Pronto Soccorso	40.516	2.000	700

REQUISITI SPECIFICI ASSISTENZIALI	
<p>Nella colonna a fianco deve essere indicato il volume annuale dell'attività assistenziale dell'UO con riferimento alle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere espletate dallo specializzando nell'arco del percorso formativo.</p> <p><b>* Campo obbligatorio per la determinazione del calcolo degli iscrivibili alla Scuola di Specializzazione</b></p>	Indicare il Volume annuale dell'U.O.
Per mesi 2, partecipazione alla esecuzione tecnica e metodologica di indagini di ecotomografia, compresi gli esami di eco-Doppler.	<b>*800</b>
Per mesi 2, partecipazione alla esecuzione tecnica e metodologica di indagini di tomografia computerizzata e di esami in macchine ibride	<b>*800</b>
Per mesi 2, partecipazione alla esecuzione tecnica e metodologica di esami di Risonanza Magnetica	<b>*600</b>
Per mesi 8, partecipazione alla esecuzione ed alla interpretazione di indagini di radiologia convenzionale dell'apparato respiratorio, scheletrico, gastroenterico, urinario, compresa l'attività odontoiatrica e maxillo-faciale e di mineralometria ossea	<b>*20.000</b>
Per mesi 8, partecipazione alla esecuzione ed alla interpretazione nell'ambito dell'immagine integrato di indagini degli apparati respiratorio, gastroenterico e genitourinario	<b>*-</b>

Per mesi 4, partecipazione alla esecuzione ed alla interpretazione di indagini di Neuroradiologia	*_
Per mesi 6, partecipazione alla esecuzione ed alla interpretazione di indagini di radiologia cardiovascolare ed interventistica	*_
Per mesi 5, partecipazione alla esecuzione ed alla interpretazione di indagini di radiologia di urgenza e pronto soccorso	<b>*10.000</b>
Per mesi 5, partecipazione alla esecuzione ed alla interpretazione di indagini di radiologia senologica	*_
Per mesi 2, partecipazione alla esecuzione ed alla interpretazione di indagini di radiologia pediatrica e neonatologica	*_
La frequenza delle Unità Operative, dei Servizi Generali e Speciali dei Reparti di Diagnostica per Immagini avendo collaborato alla realizzazione ed alla refertazione di esami di diagnostica e di radiologia interventistica	

Timbro e firma dell'Ente

La U.O.C. viene inserita da parte della Scuola come:

**Struttura** **Collegata**

**ALLEGATO "A1"**

**STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
IN RADIODIAGNOSTICA**

(Parametri individuati dal Decreto Interministeriale n° 402 del 13.6.2017  
recante gli standard, requisiti e gli indicatori di attività formativa e  
assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria)

INDICARE LA DENOMINAZIONE  
DELL'U.O./S.C. POSTA A DISPOSIZIONE  
DELLA SCUOLA

U.O.C. Radiodiagnostica - P.O. CTO

CODICE NSIS<sup>2</sup> U.O.

Dott. Mauro Battista Gallazzi

DIRETTORE U.O.

Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-Cto

STRUTTURA SANITARIA  
(ASST/ATS/FONDAZIONE/IRCCS/ECC.;  
in caso di articolazione in più sedi  
specificare il Presidio)

U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO	SI	X NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ..... - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN .....	
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO	SI ATENEO.....	X NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ..... Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare  SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ..... Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare	
<b>STANDARD STRUTTURALI</b>		

<sup>2</sup> NSIS= Nuovo Sistema Informativo Sanità. Tale codice, oltre che reperibile presso la Direzione dell'Ospedale, per i reparti dotati di Degenza è presente nella Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO).

<b>A) FONDAMENTALI</b>  devono essere tutti presenti nella struttura di sede e nella struttura collegata	Radiologia Tradizionale	SI X	NO
	Mammografia	SI	NO X
	Radiologia Interventistica	SI	NO X
	Ecografia e Eco-color Doppler	SI X	NO
	Tomografia Computerizzata	SI X	NO
	Risonanza Magnetica	SI X	NO
	Sistema RIS-PACS	SI X	NO

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO	Se non presente nella U.O. indicare se presente nell'Ospedale che ospita l'U.O.
<b>B) ANNESSI*</b>  *almeno uno degli standard annessi deve essere necessariamente presente nella struttura di sede o nell'Azienda ospitante ed uno nella struttura collegata o nell'Azienda ospitante.	Angiografia	NO	
	Densitometria ossea	NO	
	Neuroradiologia	NO	
	Radiologia pediatrica	NO	
	TC-PET	NO	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO
<b>C) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELLA AZIENDA OSPEDALIERA CHE OSPITA LA STRUTTURA DI SEDE E LA STRUTTURA COLLEGATA</b>	Fisica Sanitaria *	NO
	DEA di 1° livello o 2° livello	SI
	Medicina Nucleare *	NO
	Medicina di Laboratorio	NO

\* deve essere presente almeno in una sede della rete formativa

STANDARD ORGANIZZATIVI		Indicare numero
PERSONALE MEDICO	Medici Chirurghi	6
PERSONALE SANITARIO	Personale Tecnico	
	Personale Infermieristico	1



<b>STANDARD ASSISTENZIALI</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Indicare numero (volume complessivo annuo U.O.)</b>	<b>Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura di sede</b>	<b>Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura collegata</b>
ESAMI DIAGNOSTICI E PROCEDURE INTERVENTISTICHE ANNUE	Radiologia tradizionale	13.874	6.500	4.500
	TC in parte e in combinazione con PET	3.306	3.500	1.500
	Ecografia ed Eco-color Doppler	1.985	3.000	1.500
	Radiologia Vascolare ed interventistica	-	700	350
	RM	2.632	2.000	700
	Mammografia	-	1.500	350
	Neuroradiologia	-	1.000	350
	Radiologia Odonto+Maxillo	-	350	150
	Esami Radiologici di Pronto Soccorso	21.217	2.000	700

<b>REQUISITI SPECIFICI ASSISTENZIALI</b>	
<p>Nella colonna a fianco deve essere indicato il volume annuale dell'attività assistenziale dell'UO con riferimento alle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere espletate dallo specializzando nell'arco del percorso formativo.</p> <p><b>* Campo obbligatorio per la determinazione del calcolo degli iscrivibili alla Scuola di Specializzazione</b></p>	<b>Indicare il Volume annuale dell'U.O.</b>
Per mesi 2, partecipazione alla esecuzione tecnica e metodologica di indagini di ecotomografia, compresi gli esami di eco-Doppler.	<b>*200</b>
Per mesi 2, partecipazione alla esecuzione tecnica e metodologica di indagini di tomografia computerizzata e di esami in macchine ibride	<b>*400</b>
Per mesi 2, partecipazione alla esecuzione tecnica e metodologica di esami di Risonanza Magnetica	<b>*150</b>
Per mesi 8, partecipazione alla esecuzione ed alla interpretazione di indagini di radiologia convenzionale dell'apparato respiratorio, scheletrico, gastroenterico, urinario, compresa l'attività odontoiatrica e maxillo-faciale e di mineralometria ossea	<b>*5.000</b>
Per mesi 8, partecipazione alla esecuzione ed alla interpretazione nell'ambito dell'immagine integrato di indagini degli apparati respiratorio, gastroenterico e genitourinario	<b>*-</b>
Per mesi 4, partecipazione alla esecuzione ed alla interpretazione di indagini di Neuroradiologia	<b>*-</b>

Per mesi 6, partecipazione alla esecuzione ed alla interpretazione di indagini di radiologia cardiovascolare ed interventistica	*_
Per mesi 5, partecipazione alla esecuzione ed alla interpretazione di indagini di radiologia di urgenza e pronto soccorso	*_
Per mesi 5, partecipazione alla esecuzione ed alla interpretazione di indagini di radiologia senologica	*_
Per mesi 2, partecipazione alla esecuzione ed alla interpretazione di indagini di radiologia pediatrica e neonatologica	*_
La frequenza delle Unità Operative, dei Servizi Generali e Speciali dei Reparti di Diagnostica per Immagini avendo collaborato alla realizzazione ed alla refertazione di esami di diagnostica e di radiologia interventistica	

Timbro e firma dell'Ente

La U.O.C. viene inserita da parte della Scuola come:

**Struttura** **Collegata**